



# *Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi*

*Direzione Generale del Personale e della Formazione*

Alla Corte Suprema di Cassazione

Alla Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione

Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Alla Procura Nazionale Antimafia

**R O M A**

Alle Corti di Appello

Alle Procure Generali della Repubblica presso le Corti di Appello

**LORO SEDI**

Oggetto: Permessi non retribuiti per motivate esigenze ex art. 55, co.1, lett. d) CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016-2018 fino ad un massimo di 15 giorni complessivi per il personale assunto a tempo determinato.

A seguito di numerosi quesiti pervenuti in merito alla disciplina dell'istituto contrattuale in oggetto, la scrivente Direzione Generale, al fine di favorirne l'uniforme applicazione da parte di tutti gli uffici interessati, ha ravvisato l'opportunità di acquisire sul punto il parere dell'A.R.A.N. che si è espressa nei termini che seguono.

Per quanto concerne le corrette modalità di computo dei 15 giorni del permesso in questione, è stato chiarito che dal relativo computo *“debbono escludersi le eventuali giornate festive e/o non lavorative ricadenti nel periodo di fruizione degli stessi”*.

Ciò sul presupposto che, *“salvo casi particolari di regola esplicitati nella norma, l’istituto dei permessi retribuiti e non retribuiti che possono essere utilizzati anche in modo frazionato, come nel caso di specie, è finalizzato a giustificare le assenze dal lavoro del dipendente, per cui la ratio logico-giuridica risiede nel fatto che la mancata prestazione lavorativa da parte del lavoratore che usufruisce di un permesso risulta essere legittima e non costituisce violazione di obblighi contrattuali”*.

Ai fini del raggiungimento del limite massimo di 15 giorni, il mancato computo dei giorni festivi e/o non lavorativi conseguirebbe pertanto alla mancata necessità di giustificare l’assenza dal lavoro per i predetti giorni.

Con riferimento all’istituto delle **ferie**, è stato osservato che *“in linea generale le assenze non retribuite non permettono la maturazione delle giornate di ferie. Tale approdo è confortato da diversa giurisprudenza formata sulla questione, la quale in relazione alla sinallagmaticità che caratterizza le prestazioni delle parti del rapporto di lavoro fa discendere tale esclusione dal venir meno dell’obbligo da parte del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione al lavoratore nei casi di assenza non retribuita, seppure con riferimento ad assenze diverse da quella in discorso”*.

Pertanto, nel caso concreto l’A.R.A.N. ha ritenuto di escludere che i permessi *de quibus* possano essere considerati utilmente ai fini del conteggio delle ferie da attribuire al lavoratore a tempo determinato.

Con riferimento ai riflessi sulla maturazione dell’**anzianità di servizio**, la predetta Agenzia ha inoltre evidenziato come il CCNL vigente si sia limitato a delineare le ipotesi in cui la stessa continui a decorrere pur in assenza di prestazione lavorativa resa (*cfr. esemplificativamente artt. 24 e 25*), per cui in assenza di diversa volontà contrattuale, deve ritenersi che *“non si possa riconoscere decorrenza all’anzianità di servizio nell’ipotesi di fruizione dei predetti permessi.”*

Infine, avuto riguardo all'**anzianità contributiva**, l'A.R.A.N. ha ravvisato l'opportunità di un'interlocuzione con le Amministrazioni istituzionalmente competenti che potranno eventualmente chiarire se la fattispecie fin qui presa in esame possa rientrare o meno tra le fattispecie di contribuzione figurativa, in considerazione del fatto che una tale individuazione è prioritariamente rimessa alla legge.

Gli uffici distrettuali in indirizzo sono pregati di voler diramare la presente nota a tutti gli uffici del proprio distretto; in particolare le Corti di Appello provvederanno a diffonderla anche ai locali Commissariati Generali per la Liquidazione degli Usi Civici.

Ringrazio per la collaborazione.

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Alessandro Leopizzi*